

Comune di PALOMONTE



REGOLAMENTO PER IL BENESSERE ANIMALE E LA LOTTA AL RANDAGISMO

LA GRANDEZZA DI UNA NAZIONE E IL SUO PROGRESSO MORALE
SI POSSONO GIUDICARE DAL MODO IN CUI TRATTA GLI ANIMALI
MAHATMA GANDHI

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

- ART. 1 - Generalità.
- ART. 2 - Obblighi dei detentori di animali.
- ART. 3 - Divieto di maltrattamento.
- ART. 4 - Animali da compagnia in abitazioni private.
- ART. 5 - Abbandoni.
- ART. 6 - Avvelenamenti.
- ART. 7 - Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.
- ART. 8 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.
- ART. 9 - Adozione cani vaganti recuperati sul territorio comunale
e/o ospitati presso canile convenzionato.
- ART. 10 - Volontari dediti al benessere animale.
- ART. 11 - Cani di quartiere o “liberi accuditi”
- ART. 12 - Pet therapy
- ART. 13 - Inumazione di animali.

TITOLO II

NORME SPECIFICHE SUI GATTI

- ART. 14 - Gatto libero e colonia felina.
- ART. 15 - Gatti di proprietà privata.

TITOLO III

NORME SPECIFICHE SUI CANI

- ART. 16 - Attività motoria e rapporti sociali.
- ART. 17 - Dimensioni di recinti e box.
- ART. 18 - Guinzaglio e museruola
- ART. 19 - Accesso in tutti i luoghi pubblici.
- ART. 20 - Accesso all'interno di esercizi pubblici.
- ART. 21 - Raccolta deiezioni
- ART. 22 - Cani mascottes

TITOLO IV

NORME SPECIFICHE SUI VOLATILI

- ART. 23 - Detenzione volatili
- ART. 24 - Dimensioni delle gabbie

TITOLO V

NORME SPECIFICHE SUGLI EQUIDI

- ART. 25 - Detenzione degli Equidi
- ART. 26 - Prescrizione per la detenzione degli Equidi

TITOLO VI

NORME SPECIFICHE SUI CONIGLI DA COMPAGNIA

- ART. 27 - Detenzione dei conigli da compagnia e dimensione delle gabbie

TITOLO VII

NORME SPECIFICHE SUGLI ANIMALI ACQUATICI

ART. 28 - Detenzione di animali acquatici

TITOLO VIII

NORME SPECIFICHE SUGLI ANIMALI ESOTICI

ART. 29 - Detenzione di animali esotici

TITOLO IX

NORME CONCLUSIVE

ART. 30 - Sequestro e confisca

ART. 31 - Sanzioni

ART. 32 - Abrogazioni norme contrastanti

TITOLO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Generalità.

1. Le presenti norme disciplinano la gestione e conduzione all'interno del territorio comunale, sotto qualsiasi forma, degli animali di affezione.
2. Il Comune, per le finalità del presente Regolamento, valorizza il volontariato e gli organismi associativi dediti al benessere animale, sostenendoli attraverso iniziative di studio e aggiornamento, programmi di intervento e, possibilmente, anche mediante il finanziamento di progetti mirati a conseguire obiettivi di pubblica utilità.
3. L'Amministrazione comunale si avvale, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, della consultazione e/o collaborazione con soggetti di cui al comma 2.

ART. 2 - Obblighi dei detentori di animali.

1. Chiunque detiene animali deve averne cura e operare per la loro tutela e il loro benessere, provvedendo in particolare:
 - a farli visitare da un veterinario, qualora il loro stato di salute lo renda necessario;
 - ad accudirli e alimentarli secondo specie, classe d'età, stato fisiologico e razza cui essi appartengono;
 - a garantire la soddisfazione delle fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
 - ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di loro dimora;
 - alla loro identificazione e registrazione (nel caso dei cani non oltre il secondo mese di vita) a cura di veterinari dell'ASL, o libero-professionisti abilitati.
2. La Città di Palomonte provvede periodicamente, in collaborazione con Associazioni di volontariato e/o Enti preposti, a organizzare campagne informative circa le modalità di corretta conduzione degli animali di affezione più diffusi, e corsi di formazione mirati a far conoscere ai padroni le esigenze dei loro animali, il modo di interagire e l'impegno che comporta la loro detenzione;

ART. 3 - Divieto di maltrattamento.

1. E' vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare:
 - privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario, o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;
 - isolare o segregare in qualsiasi modo gli animali, o tenerli permanentemente in ambienti angusti, poveri di stimoli, incompatibili con il loro benessere e le caratteristiche etologiche, o che impediscano di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
 - detenere permanentemente animali in gabbia, salvo il caso di trasporto e di ricovero per cure, e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori;
 - addestrare o educare animali ricorrendo a violenze e costrizioni fisiche o psichiche, o utilizzarli a scopo di scommesse e combattimenti;
 - colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne il marcaggio temporaneo con metodi incruenti effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
 - trasportare animali in contenitori chiusi o separati dall'abitacolo dei veicoli, o in modo da procurare sofferenze, ferite o danni fisici, e comunque inibendone la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione

meccanica, animale o a mano;

- esporre animali in luoghi chiusi a suoni e rumori tali da essere considerati nocivi;
- lasciare animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi o altri mezzi di contenzione al sole, senza circolazione adeguata di aria, o alle intemperie;
- non garantire agli animali l'alternanza naturale giorno-notte, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento;
- mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
- mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
- l'uso di collari a strangolo e museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal veterinario, che ne attesti la necessità; tale certificato dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
- l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse

2. È fatto divieto di commerciare animali esotici, ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali; chiunque detiene in cattività animali esotici e selvatici ha l'obbligo di riprodurre, per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura e di non condurli in luoghi pubblici, o aperti al pubblico.

3. Salvo il caso di specifica dichiarazione di un medico veterinario, è vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali; la dichiarazione è inviata in copia al Comune, con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.

4. Sono vietati interventi di taglio o modifica di code e orecchie di animali domestici, di onisectomia (taglio prima falange del dito dei gatti), di devocalizzazione e di estirpazione delle unghie.

ART. 4 – Animali da compagnia in abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private è sempre possibile tenere animali da compagnia a condizione che il loro numero e la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi.

2. Non è possibile impedire ai proprietari o detentori di animali da compagnia tenuti nella propria abitazione e nelle sue pertinenze, di farli transitare nei luoghi comuni, purché nel rispetto delle stesse condizioni di sicurezza necessarie per l'accesso agli spazi pubblici (ad es. catena e museruola al seguito per i cani, e trasportino per i gatti).

3. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell'abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell'animale, facilmente lavabile, con tettuccio impermeabilizzato, e chiuso alla base e su tre lati.

ART. 5 - Abbandoni.

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici, e in qualunque parte del territorio comunale.

2. Chiunque sia stato sanzionato, abbia riportato condanne, o abbia patteggiato pene per l'abbandono e il maltrattamento di animali non può detenerne altri, a nessun titolo.

3. Possono essere liberati in ambienti naturali adatti, individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 6 - Avvelenamenti.

1. È proibito detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione da eseguire con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo al Comune indicando, ove possibile, specie e numero e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Nei casi di accertato avvelenamento di animali il Comune stabilisce tempi e modi di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e sollecita la bonifica dei siti interessati da segnalare con apposita cartellonistica secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

Sarà competenza dell'ASL prelevare gli animali deceduti e avviare la procedura del caso.

ART. 7 - Smarrimenti, fughe e soppressione animali pericolosi.

1. In caso di smarrimento di un animale il suo proprietario, o detentore, dovrà farne denuncia anche alla Polizia Locale, oltre che al Servizio Veterinario di competenza; qualora sia stato smarrito un cane la comunicazione va effettuata non oltre 72 ore.

2. La fuga, o smarrimento, di un animale pericoloso dovrà essere segnalata immediatamente al competente Servizio Veterinario dell'ASL, nonché alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, è ammesso l'uso di strumenti di narcosi a distanza, sentito il Servizio Veterinario dell'ASL.

3. Quando un animale sfuggito al controllo del suo padrone o detentore, minacci gravemente la pubblica incolumità, è necessario procedere al suo abbattimento, dopo aver preventivamente avvertito l'Amministrazione comunale e secondo le indicazioni del Servizio veterinario ASL.

4. La soppressione con metodi eutanasi è consentita, oltre che nel caso di animali di comprovata pericolosità, anche per i soggetti gravemente malati e non più curabili, previa attestazione del veterinario che effettua l'intervento e trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ASL, specificando le cause di tale decisione.

ART. 8 - Rinvenimento e cattura di animali vaganti o feriti.

1. Chiunque rinvenga un animale abbandonato o ferito deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi, se possibile, alla sola messa in sicurezza dell'animale stesso, e dandone comunicazione al Servizio Veterinario ASL, o al Comune presso la Polizia Locale, o alle Forze dell'Ordine, che dispongono le misure da adottare secondo le rispettive competenze.

2. Chiunque preleva autonomamente dal territorio un animale vagante, lo detiene e accudisce stabilmente presso il proprio domicilio, assume di fatto una diretta responsabilità nei confronti dell'animale stesso, con conseguente obbligo della sua definitiva gestione e detenzione.

3. Il soccorso di un animale ferito, rinvenuto sul territorio, è competenza degli operatori abilitati (ASL, medici veterinari, guardie zoofile, ecc.) che a tal fine utilizzano mezzi o strutture proprie, a garanzia del buon esito dell'intervento. In caso di comprovata, indifferibile urgenza è ammesso il primo soccorso e il trasporto con proprio mezzo da parte del privato che ha rinvenuto l'animale ferito.

4. Il ricovero in canile di animali vaganti viene disposto dal Sindaco, previa valutazione dei presupposti, dei tempi e delle condizioni.

La cattura deve essere effettuata con metodi indolori e, se possibile con la presenza e l'ausilio dei volontari e degli organismi associativi accreditati presso il Comune. Il personale incaricato deve informare il Comune dell'avvenuta cattura di animali vaganti, affinché se ne possa dare notizia sul sito istituzionale del Comune e facilitare il ritrovamento da parte del padrone, o l'adozione da parte dei soggetti interessati.

In caso di ritrovamento di animali morti microchippati e quindi di proprietà è necessario darne notizia sul sito istituzionale del Comune.

5. Qualora non si riesca a prelevare un animale con i normali metodi di contenimento, si richiede l'intervento di personale autorizzato all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

6. In caso di ritrovamento di animali morti sul territorio comunale, è necessario avvisare la Polizia Locale; si provvederà a darne notizia all'ASL di competenza, la quale si occuperà della procedura di identificazione, prelevamento e successivo smaltimento, mediante Ditta autorizzata.

ART. 9 – Adozione cani vaganti recuperati sul territorio e/o ospitati presso Canile convenzionato

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Palomonte ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati dai privati che facciano richiesta.

Regolarmente il Comune di Palomonte verificherà lo stato di salute dei cani ospitati presso il Canile e le condizioni igienico-sanitarie dell'ambiente in cui vivono.

I privati interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa istanza al Sindaco del Comune di Palomonte.

Il cane adottato diviene di proprietà dell'adottante e sarà registrato all'Anagrafe Canina quale proprietario.

ART. 10 – Volontari dediti al benessere animale.

1. I volontari accreditati presso il Comune per il benessere degli animali sono cittadini che avendo seguito un corso base sull'argomento, o avendo dato prova di capacità e dedizione, vengono iscritti in apposito Albo.

Ad ogni volontario l'Ufficio competente rilascia un tesserino identificativo numerato.

2. I volontari prestano gratuitamente ausilio per il mantenimento dei cani randagi; essi provvedono a nutrire e accudire gli animali affidati nei limiti delle loro capacità e possibilità, segnalando tempestivamente al Comune eventuali criticità comportamentali o di salute degli stessi, per favorire il benessere e la corretta convivenza con gli esseri umani e gli altri animali.

3. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ogni responsabilità per danni a persone e cose eventualmente arrecati dai cani liberi accuditi e dai randagi presenti sul territorio comunale, deve intendersi comunque in capo al Comune.

4. I volontari e le associazioni dedite al benessere animale possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private, o ad esercizi commerciali (anche ai sensi del D. Lgs. 22/1997, come modificato dalla L. 179/2002) per prelevare residui e eccedenze alimentari derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, non consumati o non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, per destinarli all'alimentazione degli animali.

5. Ogni cittadino ha facoltà di accudire e nutrire cani randagi, anche allo scopo di evitarne l'inselvaticamento, favorirne la socializzazione con l'uomo e la cattura con metodi indolori; chiunque provveda a nutrire cani su suolo pubblico o privato è comunque tenuto al rispetto delle norme di igiene e decoro urbano, evitando di disperdere gli alimenti, provvedendo alla pulizia della zona e asportando i contenitori dei cibi, ad esclusione di quelli per l'acqua.

ART. 11 - Cani di quartiere o “liberi accuditi”

1. Il Comune riconosce a ogni cane vagante senza padrone, anche ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14 Maggio 2001, la possibilità di essere dichiarato “cane di quartiere” o “cane libero accudito”, a condizione che esso sia sterilizzato, iscritto all'anagrafe canina a nome del Comune e giudicato idoneo alla convivenza con l'uomo in ambito urbano, a seguito della osservazione comportamentale a cura del Servizio Veterinario dell'ASL o di un veterinario libero

professionista. In mancanza di tale ultimo presupposto non si procede all'affidamento e alla reimmissione nel territorio di prelievo.

2. I volontari, gli organismi associativi dediti al benessere animale, e quanti intendano collaborare gratuitamente all'accudimento e monitoraggio di uno o più cani di quartiere, segnalano la loro disponibilità all'Ufficio comunale competente, indicando eventualmente gli animali di cui intendono occuparsi.

3. Nelle fasi di cura temporanea precedenti e successive alle sterilizzazioni di un cane di quartiere effettuate presso strutture autorizzate, è possibile avvalersi dell'ausilio dei volontari disponibili, ed autorizzare eventualmente gli stessi a seguire l'animale presso il loro domicilio, o altro luogo in loro disponibilità.

4. Gli animali che a seguito delle operazioni di cui al precedente punto 1 sono riconosciuti come cani di quartiere; vengono fotografati e muniti di una medaglietta identificativa, riportante il nome e il recapito telefonico della persona che si è impegnata a prendersene cura.

5. Il Comune, per il tramite di personale qualificato del Servizio Veterinario, o di veterinari liberi professionisti, degli stessi volontari e associazioni di volontariato, controlla il rispetto delle condizioni di benessere degli animali reimmessi sul territorio, e cura la loro educazione comportamentale. In caso di accertate difficoltà al reinserimento o di difficile accettazione di un animale in un determinato ambito, verranno adottati gli opportuni provvedimenti, compreso l'eventuale spostamento in altra zona, o il ricovero in canile.

ART. 12 - Pet therapy

1. Quanti vogliano avviare e/o gestire attività di pet therapy (programmi di cura e terapie assistite da animali), devono aver conseguito abilitazioni confacenti a tale scopo, e sono tenuti a presentare adeguata documentazione.

2. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono provenire da canili, rifugi pubblici e privati gestiti da volontari e associazioni dedite al benessere animale, da maneggi o allevamenti per fini alimentari, e/o essere di proprietà delle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente punto 1.

4. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di pet therapy. È comunque vietata l'utilizzazione di cuccioli e di specie selvatiche o esotiche.

5. In nessun caso le prestazioni di pet therapy devono provocare fatica, stress, dolore, danni temporanei o permanenti, né devono costituire sfruttamento degli animali utilizzati.

6. Gli animali da impiegare nei programmi di pet therapy sono sottoposti a controlli da parte di un veterinario, che in collaborazione con l'addestratore/educatore attesta, con cadenza almeno biennale, il permanere delle loro condizioni di salute e di benessere. Non è consentita la soppressione o macellazione degli animali non più idonei a sostenere attività di pet therapy, ai quali deve essere assicurata la possibilità di adozione e il mantenimento in vita.

ART. 13 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento negli impianti autorizzati degli animali da compagnia deceduti, è consentito ai loro proprietari anche il sotterramento in terreni privati idonei allo scopo, previa certificazione medico-veterinaria che escluda qualsiasi pericolo di malattie infettive ed e diffuse ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009.

2. La buca per l'eventuale interrimento di animali deceduti deve risultare lontana da falde acquifere, di idonea profondità, e cosparsa di calce viva.

TITOLO II

NORME SPECIFICHE SUI GATTI

ART. 14- Gatto libero e colonia felina.

1. Per “gatto libero” si definisce un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti; mentre per “colonia felina” si intendono due o più gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. Le persone che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti e delle colonie feline sono denominate “gattari”.

2. Qualora ci fosse, sul territorio comunale, la presenza di una colonia felina, essa dovrà essere segnalata con apposito cartello e data comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario dell’ASL, ciascuno per la propria competenza.

3. In tal caso il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, in qualità di gattari, si adoperano per la cura ed il sostentamento dei gatti liberi e delle colonie feline, rivolgendo loro, specifici corsi di informazione in collaborazione con associazioni e con il Servizio Veterinario dell’ASL.

Si provvederà loro tenendo conto delle normative vigenti, mediante la collaborazione di Comune, Servizio Veterinario ASL e Associazioni.

ART. 15- Gatti di proprietà privata.

1. Oltre agli obblighi e ai divieti generali di cui al precedente Titolo I, non è consentito ai padroni di gatti di tenere tali animali alla catena o di condurli con il guinzaglio al collo, né lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del veterinario, che ha l’obbligo di indicare la data d’inizio e fine del trattamento.

2. Il mantenimento di gatti in abitazioni private è sottoposto alle stesse condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

TITOLO III

NORME SPECIFICHE SUI CANI

ART. 16 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chiunque detiene un cane, oltre al rispetto degli obblighi e divieti generali di cui al precedente Titolo I, è tenuto a consentirgli regolare attività motoria e uscite all’aperto.

2. La necessità di uscita quotidiana non sussiste se il cane è tenuto in uno spazio recintato esterno di superficie almeno quattro volte superiore a quella richiesta dal successivo art. 15.

E’ vietato tenere cani legati, o a catena, salvo che per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell’arco della giornata; in ogni caso la catena deve avere lunghezza di almeno mt. 6,00 e poter scorrere su un cavo di altezza di mt. 2,00 dal terreno e di lunghezza di almeno mt. 5,00.

4. Chiunque detiene uno o più cani all’esterno di abitazioni o case rurali, ha l’obbligo di recintare la zona dove essi sono lasciati liberi, e di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato in prossimità dell’ingresso alla proprietà.

5. Ogni luogo di ricovero e rifugio per cani deve disporre di un’adeguata area di sgambettamento, da usare con regolarità per ogni cane ivi ospitato.

ART. 17 - Dimensioni di recinti e box.

I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.

I box o i recinti, opportunamente inclinati per il drenaggio, devono essere adeguati alla taglia, permettere al cane di potersi muovere a sufficienza, devono avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es. mattonelle, cemento) antisdrucchiolo; non devono esservi ristagni liquidi, feci e urina devono essere asportati quotidianamente; le deiezioni non devono essere allontanate in terreni o contaminare corsi d'acqua.

La superficie di base dei box o dei recinti non deve essere inferiore a metri quadrati 15 di cui 1/3 chiuso con cuccia e coperto. Per ogni cane in più è necessario assicurare dai 3 ai 5 mq in più in relazione alla taglia.

Le dimensioni sono comunque in rapporto alle dimensioni del cane e a discrezione dell'organo di vigilanza, che valuterà il rapporto tra spazio disponibile e benessere dell'animale occupante.

Il cane dovrà avere la possibilità di uscire dal box almeno due volte al giorno.

Le cucce all'interno dei box o dei recinti, dovranno essere collocate nella zona più riparata, dovranno essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, coibentate, con tetto impermeabilizzato e adeguate alle dimensioni dell'animale.

Le cucce dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto una tettoia in maniera da riparare il cane dalle intemperie e dal caldo estivo.

La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale per permettergli di poter mantenere la stazione eretta e avere la possibilità di rigirarsi su se stesso.

La stessa non dovrà essere collocata in luoghi oggetto di ristagni d'acqua.

L'altezza e le caratteristiche costruttive dei box o dei recinti devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela dei terzi da eventuali aggressioni.

ART. 18 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà di privati, circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti con un guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,50 e tenendo al seguito, per ogni evenienza, gli attrezzi per la raccolta delle deiezioni e una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti. Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola.

2. Nei luoghi aperti, ove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario e del detentore. Tale possibilità non si applica comunque ai cani di indole aggressiva che, anche nei luoghi aperti, devono essere condotti con guinzaglio e museruola.

3. Non si applicano le condizioni dei precedenti punti 1 e 2, solo nei seguenti casi:

- nei luoghi privati, purché non aperti al pubblico e opportunamente recintati, in modo da non consentire l'uscita degli animali su suolo pubblico;
- quando si tratti di cani addestrati e utilizzati nel corso di pet therapy, di battute di caccia, di attività pastorizie e di operazioni delle Forze dell'Ordine per emergenze o salvataggi;
- nel caso di cani guida per non vedenti, i quali possono essere tenuti senza museruola.

4. Temporanei esoneri all'obbligo della museruola possono essere concessi per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, previa certificazione veterinaria che indichi il periodo di esenzione, da esibire a richiesta degli Organi di controllo. Il proprietario o detentore è comunque tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare pericoli.

ART. 19 - Accesso in tutti i luoghi pubblici.

1. I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, a esclusione:
 - degli ambiti posti nel raggio di metri 50 dalle zone attrezzate per il gioco dei bambini,
 - dei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune.
2. Nelle aree pubbliche e di uso pubblico i cani devono comunque essere condotti al guinzaglio, portando sempre al seguito museruola e attrezzi di raccolta delle deiezioni, da mostrare a richiesta degli organi di controllo.

ART. 20 - Accesso all'interno di esercizi pubblici.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso, purché condotti con guinzaglio e museruola, in tutti gli esercizi aperti al pubblico, salvo temporanei esoneri dall'obbligo della museruola per esemplari con particolari condizioni anatomiche, o patologiche, su certificazione veterinaria da esibire a richiesta degli organi di controllo.
2. Per gli esercenti e titolari che ne diano esplicita comunicazione al Comune di Palomonte è ammessa la facoltà di non ammettere cani all'interno di negozi, uffici privati e attività produttive, purché tale divieto sia esposto in maniera ben visibile nelle zone di accesso.
2. In ogni caso è sempre vietato l'accesso di cani alle cucine e ai luoghi di preparazione o confezionamento di cibo in generale.

ART. 21 - Raccolta deiezioni

1. Gli accompagnatori dei cani debbono essere sempre muniti di palette ecologiche o attrezzatura per l'immediata asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e le categorie dei portatori di handicap impossibilitati alla raccolta.
2. Fermo restando l'obbligo di cui al punto precedente, per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato.
3. Lo smaltimento delle deiezioni raccolte deve avvenire presso un contenitore per rifiuti umidi-organici; in caso d'uso di palette e sacchetti in materiale riciclabile, le deiezioni possono essere riciclate mediante compostaggio, mediante contenitori eventualmente predisposti a tale scopo.

ART. 22 – Cani mascottes

È ammessa la possibilità che uffici pubblici, istituti, scuole, caserme, enti o aziende private, attrezzino spazi di pertinenza dove accudire cani mascottes, scelti tra quelli presenti nel canile presso il quale i cani randagi, recuperati sul territorio del comune di Palomonte, sono ospitati, previa verifica delle condizioni per il concreto affidamento degli animali.

TITOLO IV NORME SPECIFICHE SUI VOLATILI

ART. 23 – Detenzione volatili

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia, nel rispetto della categoria etologica.

Le gabbie non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno di esse dovranno essere sempre riforniti.

ART. 24 – Dimensione delle gabbie

Al fine di garantire il normale svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime delle gabbie:

- a) Per un esemplare e fino a due adulti, due lati della gabbia dovranno essere di 5 volte, ed un lato di tre, rispetto all'apertura alare dell'individuo più grande.
- b) Per ogni esemplare in più le suddette misure verranno aumentate del 30 per cento.

E' vietato mantenere animali legati al trespolo.

E' obbligatorio mantenere sulle voliere e sulle gabbie all'aperto, una idonea tettoia e/o copertura per ripararli dal freddo e dal caldo.

TITOLO V

NORME SPECIFICHE SUGLI EQUIDI

ART. 25 – Detenzione degli equidi

Gli equidi che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.

Agli equidi tenuti nei box, deve essere data la possibilità di poter uscire almeno per circa tre ore.

Non dovranno mai essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi, soprattutto i soggetti anziani e malati, che saranno maggiormente tutelati e salvaguardati.

E' fatto assoluto divieto tenere gli equidi sempre legati alla posta.

E' obbligatorio registrare e microchippare gli Equidi.

ART. 26 – Prescrizione per la detenzione degli equidi

- a) Il letame presente nei box, nelle poste e nelle strutture adibite alla stabulazione degli equidi dovrà essere rimosso ogni giorno.
- b) La struttura dovrà essere provvista di un dispositivo automatico di fornitura idrica per ogni animale detenuto.
- c) La pulizia della mangiatoia e della beverina deve essere effettuata almeno una volta al giorno;
- d) Lo strato della lettiera deve essere asciutto, pulito, non polveroso e adeguato al fondo del box e comunque di altezza sufficiente in modo tale da consentire all'animale di non scivolare, di potersi sdraiare e alzare agevolmente;
- e) La pavimentazione del box realizzata con materiali non scivolosi, e i muri dovranno essere periodicamente lavati e disinfettati e/o disinfestati.
- f) Gli equidi devono essere puliti almeno una volta a settimana, escluso gli equidi a gestione naturale, utilizzando strumenti dedicati.

- g) Tutti gli strumenti utilizzati per la pulizia dovranno essere puliti e disinfettati regolarmente, così come i finimenti dovranno essere puliti e mantenuti morbidi.
- h) I piedi dovranno essere puliti ogni giorno, escluso per gli equidi in gestione naturale.
- i) Gli equidi devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- j) Fieno, paglia, orzo, ecc., dovranno essere custoditi in locali e/o spazi asciutti nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.
- k) Le scorte di fieno e paglia dovranno essere custoditi in maniera tale da evitare il rischio di incendi.

Qualora gli equidi vengano tenuti in gestione naturale o seminaturale, è necessario disporre di un'area rapportata alla taglia e al numero degli equidi e comunque non inferiore a 500 mq, più 200 per ogni equide aggiunto. Il terreno dovrà avere una superficie pianeggiante non inferiore al 40% della superficie totale.

I box e le strutture per la detenzione degli equidi dovranno essere allestiti con materiali idonei alla protezione dagli eventi meteorologici, utilizzando materiali coibentati e impermeabilizzati e avere le seguenti misure minime:

_ superficie di 9 mq per capo, con larghezza non inferiore a mt. 2,80 e altezza non inferiore al doppio dell'altezza al garrese dell'animale.

Misure inferiori sono consentite per

- . ponies e muli 2,50 mt per 2,50 mt, altezza minima spiovente mt. 2,30
- . asini mt. 2,00 per 2,00 mt., altezza minima spiovente mt. 2,00
- . cavalle con puledro 3,00 mt. per 3,00 mt., altezza minima spiovente mt. 2,30.
- . asine con puledro 2,50 mt. per 2,50 mt. , altezza minima spiovente mt. 2,00.

Per le fattrici con puledro superficie di mq. 16, con larghezza non inferiore a metri 3,50, altezza doppia del garrese dell'animale.

TITOLO VI

NORME SPECIFICHE SUI CONIGLI DA COMPAGNIA

ART. 27 – Detenzione dei conigli da compagnia e dimensione delle gabbie

I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Se tenuti in gabbia essa non dovrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori di acqua e cibo dovranno essere sempre riforniti; inoltre dovrà essere garantito un numero ragionevole di uscite giornaliere.

E' severamente vietato liberarli in aree pubbliche o di campagna.

Le gabbie devono avere lunghezza pari ad almeno 6 volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti.

Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico; le gabbie devono essere regolarmente pulite.

TITOLO VII

NORME SPECIFICHE SUGLI ANIMALI ACQUATICI

ART. 28– Detenzione di animali acquatici

Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a 30 litri d' acqua.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.

TITOLO VIII

NORME SPECIFICHE SUGLI ANIMALI ESOTICI

ART. 29 – Detenzione di animali esotici

Oltre agli obblighi di denuncia all' Autorità competente previsti dalle leggi vigenti, è fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.

E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.

E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici siero antiveneno.

TITOLO IX

NORME CONCLUSIVE

ART. 30 – SEQUESTRO E CONFISCA

Salve le ipotesi di sequestro e confisca per violazioni costituenti illeciti penali, può essere prevista l'ipotesi di sequestro e confisca di animali, ai sensi della L.689/1981 artt. 13 e 20 anche nel caso di accertamenti di particolari violazioni amministrative.

Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali stessi.

Se del caso, la Civica Amministrazione, convalidando detto sequestro, disporrà l'allontanamento dell'animale e l'affidamento alle strutture di ricovero, ovvero alle Associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario.

Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, la Civica Amministrazione, con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca.

ART. 31 – Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00.

Si rimanda alla normativa vigente per ogni singola violazione commessa.

ART. 32- Abrogazione norme contrastanti.

Si intendono richiamate espressamente tutte le norme regionali e nazionali vigenti in materia di gestione dei cani, lotta al randagismo e benessere degli animali.